

Direttiva 89/686/CEE e Decreto Legislativo 92/475 (in attuazione alla direttiva 89/686)

La direttiva europea 89/686/CEE, la cui attuazione in Italia è avvenuta attraverso il Decreto Legislativo n° 475/92 stabilisce alcuni criteri fondamentali relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale.

Ne determina fra l'altro:

- Il campo di applicazione
- La loro definizione
- Le procedure di certificazione
- La certificazione e la marcatura CE
- Che venga considerato il "tirante d'aria" minimo necessario

Sono fra l'altro definite le tre principali categorie alle quali appartengono i DPI:

- Prima categoria: DPI di semplice progettazione destinati a salvaguardare le persone da rischi di danni fisici di lieve entità
- Seconda categoria: DPI che non rientrano nelle altre due categorie
- Terza categoria: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi di carattere permanente

A quest'ultima categoria appartengono appunto i DPI Anticaduta.

Direttiva 89/626/CEE

Il Decreto Legislativo 94/626 prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Ne determina fra l'altro:

- L'uso dei dispositivi di protezione individuale
- La loro definizione: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
- Gli obblighi di uso
- I loro requisiti
- Gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Direttiva 89/656/CEE

- Relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro
- Gli obiettivi principali (obblighi) sono i seguenti:
- Rendere disponibili gratuitamente ed individualmente i dispositivi di protezione DPI necessari ed appropriati per il lavoro che deve essere svolto.
- Verificare la corretta scelta del DPI, basata sull'analisi del rischio presente e sulle prestazioni dello stesso DPI scelto.
- Essere sicuri che i DPI vengano utilizzati.
- Verificare che i DPI utilizzati siano a norma.
- Istruire i lavoratori che utilizzano i DPI. Fissare le condizioni per la disponibilità, l'uso, la manutenzione e lo stoccaggio dei DPI. Le istruzioni d'uso devono essere conservate assieme ai documenti che comprovano l'avvenuta revisione annua ed essere disponibili per la consultazione da parte dell'utilizzatore. Lo stesso si rende responsabile dei DPI che gli vengono affidati, ne ha cura ed informa il suo responsabile in caso di difettosità del DPI o se lo stesso necessita di revisione o manutenzione.
- Assicurare il regolare lavoro e le condizioni igieniche attraverso la manutenzione, la riparazione e, se necessario, la sostituzione dello stesso DPI.
- Relativamente alla manutenzione questa deve avvenire regolarmente alle scadenze previste dal costruttore e comunque almeno una volta all'anno. Ogni volta che il DPI viene utilizzato necessita di una verifica preliminare necessaria per verificarne l'idoneità fra un utilizzo ed un'altro. La verifica annuale

deve essere svolta dal costruttore o da un suo incaricato; quella prima della fase di utilizzo deve essere svolta da personale istruito allo scopo, generalmente dall'utilizzatore stesso. L'esito della verifica annuale deve poi essere riportato su apposito documento (di solito lo stesso libretto di uso e manutenzione) ed essere disponibile per la consultazione.

- Informare gli utilizzatori circa i rischi che comportano le fasi lavorative ed in particolare quelle che necessitano dell'uso di DPI Anticaduta.
- Istruire gli addetti con specifici corsi di addestramento circa l'utilizzo dei DPI Anticaduta. Se necessario rinnovare periodicamente l'addestramento, ad esempio in funzione di nuovi DPI Anticaduta che si intendono utilizzare.

Obblighi dei lavoratori

- Per la propria parte, è fatto obbligo agli addetti (ma è soprattutto un dovere) avere cura dei DPI che vengono loro affidati, mantenendoli nelle migliori condizioni possibili in accordo con i requisiti minimi di sicurezza e salute, effettuando gli specifici corsi di addestramento che il datore di lavoro propone loro.
- Prima dell'utilizzo dovranno effettuare una verifica visiva preliminare dei DPI Anticaduta.
- Ogni vizio relativo alla non osservanza delle procedure può essere perseguito penalmente in occasione di incidenti di lavoro.
- **AD OGNI MODO È RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ASSICURARSI CHE TUTTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI DPI VENGANO APPLICATE.**

PRODOTTI NORMALIZZATI CHE NON NECESSITANO DI MARCATURA CE

- EN 1496 DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO
DISPOSITIVI PER RECUPERI DA ELEVATE ALTEZZE
- EN 1497 DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO
IMBRACATURE DI SALVATAGGIO
- EN 1498 DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO
DISPOSITIVI A STRAPPO
- EN 795 DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO:
PUNTI DI ANCORAGGIO STRUTTURALI
- CLASSE A1 -A2 - PUNTI DI ANCORAGGIO PORTATILI
- CLASSE B DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO FLESSIBILI ORIZZONTALI
- CLASSE C DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO RIGIDI ORIZZONTALI
- CLASSE D ANCORAGGI A CORPO MORTO
- CLASSE E

- Per dispositivo di ancoraggio si intende un elemento che può essere utilizzato come punto di ancoraggio, in combinazione con equipaggiamenti DPI anticaduta, per preservare da possibili cadute dall'alto.
- Solamente le classi B ed E fanno interamente capo alle direttive DPI di riferimento e possono essere marchiate CE.
- Le altre classi, siccome prevedono una applicazione residenziale, hanno i componenti stessi che fanno capo alle direttive DPI, mentre l'installazione dipende da calcoli non contemplati da questa norma. Per questo motivo queste classi non prevedono la marcatura CE del prodotto ma necessitano di una relazione di calcolo relativa all'installazione, da allegare ai documenti.

DPI contro le cadute dall'alto

- La norma EN 363 definisce i sistemi di arresto caduta nel quadro dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- Questa norma definisce le terminologie ed i requisiti che governano i sistemi di arresto cadute, utilizzati per proteggere dei lavoratori da ipotetici rischi che possono derivare da cadute dall'alto. In aggiunta questa norma descrive tramite alcuni esempi, il modo con il quale i componenti od un insieme di componenti possono essere utilizzati in un sistema di arresto cadute.
- Nota: i punti di ancoraggio non sono contemplati in questa norma, vengono solamente citati. Essi vengono specificati nella norma EN 795.